

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Empoli, 02/03/2010

A tutte le aziende
Loro sedi

Circolare Flash n. 1

Oggetto: Modulo Attestazione Assenze Conducenti

Il D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 144 ha previsto all'art. 9 che i conducenti (indipendentemente dal fatto che siano appartenenti al settore dell'autotrasporto o meno, quindi Vi rientrano anche le aziende che trasportano in c/proprio) che effettuano, ai sensi del regolamento (CE) n. 561/06 trasporto:

- di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
- di passeggeri, effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine debbano tenere a disposizione a bordo del veicolo **il modulo per il controllo delle assenze dei conducenti** come da allegato.

Tale modulo inizialmente sembrava obbligatorio solamente per i trasporti internazionali, successivamente ci risulta che gli organi addetti al controllo stradale lo stiano richiedendo anche per il territorio nazionale e qualora si venga trovati sprovvisti applicano il relativo regime sanzionatorio. In virtù della circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero dell'Infrastrutture del 20/01/2010 tale modulo (vedi allegato), è stato modificato; Infatti oltre ai periodi di assenza del conducente per malattia, ferie e guida di un altro veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 (2), deve essere utilizzato anche per documentare ulteriori e diversi periodi di assenza (per congedo o recupero), nonché lo svolgimento di alcune specifiche attività lavorative non altrimenti registrabili dall'apparecchio di controllo in

quanto il lavoratore mobile esegue un lavoro diverso dalla guida, ovvero si trova in posizione di disponibilità, in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo.

In accordo con quanto stabilito con le linee guida diramate dalla Commissione Europea, nei casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella "in congedo o recupero".

Il modulo, in formato sia elettronico che stampabile, **deve essere compilato in tutti i suoi campi a macchina o con altri sistemi informatizzati**. Per essere valido, il formulario deve essere firmato in originale sia dal rappresentante dell'impresa che dal conducente prima del viaggio.

Per gli autotrasportatori autonomi, il conducente firma il modulo una prima volta in qualità di rappresentante dell'impresa e una seconda volta in qualità di conducente. Il testo del modulo non può essere modificato né lo stesso può essere preformato né può essere modificato da dichiarazioni manoscritte. Il modulo può essere stampato su carta recante il logo aziendale e gli estremi di contatto dell'impresa, ma i campi riguardanti le informazioni della stessa devono essere in ogni caso compilati. Il suddetto modulo deve essere custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo a cui il modulo si affianca.

La documentazione, che annota le assenze avvenute nei ventotto giorni precedenti la giornata dell'effettuazione della prestazione lavorativa, deve essere tenuta a bordo del veicolo. La medesima documentazione va conservata nella sede dell'impresa per almeno un anno dalla data di compilazione.

Sanzioni

Il decreto legislativo dispone che chi non ha con sé, altera o compila in maniera incompleta il modulo attestante i periodi di assenza, è assoggettato ad una sanzione compresa tra i 143,00 euro e i 570,00 euro, alla quale si applicano le disposizioni del Titolo VI del codice della strada, restando così ammesso il pagamento del minimo edittale entro 60 giorni. Le stesse disposizioni si applicano al conducente che non ha con sé, altera o compila in maniera incompleta il modulo attestante i periodi di assenza.

Cogliamo l'occasione per rammentarVi che ogni dipendente, che svolge l'attività di autista, sia di azienda di trasporti c/terzi che di azienda che effettua in conto proprio, indipendentemente dalle dimensioni del veicolo debbono avere con sé la copia del libro unico, ovvero dell'ultimo cedolino paga; questo in quanto in caso di verifica lo stesso possa dimostrare che è regolarmente assunto all'azienda.

Cordiali saluti.

STUDIO PERUZZI

Allegati: Circolare Ministeri

Modulo Aziende



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

Prot. 300/A/918/10/108/13/8
20 gennaio 2010

Prot. 4969 – 20 gennaio 2010

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
 - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
 - ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA
UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO LORO SEDI
 - AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
 - ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
 - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
 - AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

OGGETTO: Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 – Attuazione della Direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Articolo 9 – Modulo di controllo delle assenze dei conducenti.

Allo scopo di migliorare il funzionamento e l'efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE prevede che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte di un conducente professionale nel periodo indicato all'art. 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 (1), deve essere documentata attraverso un apposito modulo in formato elettronico e stampabile previsto dalla stessa norma.

(1) Tale periodo si riferisce ai 28 giorni precedenti.



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

Tale modulo – che deve essere compilato in ogni sua parte – era stato inizialmente elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L330/80 del 16 dicembre 2009, è stata pubblicata la Decisione della Commissione 2009/959/UE del 14 dicembre 2009 (All. 1), che sostituisce il modulo sopraindicato con quello riportato in allegato alla stessa decisione.

In particolare, il nuovo modulo è stato modificato mediante l'inserimento di informazioni e campi ulteriori rispetto a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE in modo che il conducente professionale possa essere in grado di documentare altre attività, diverse dalla guida, a cui può essere adibito.

Il nuovo modulo, infatti, oltre ai periodi di assenza del conducente per malattia, ferie e guida di un altro veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 (2), deve essere utilizzato anche per documentare ulteriori e diversi periodi di assenza (per congedo o recupero), nonché lo svolgimento di alcune specifiche attività lavorative non altrimenti registrabili dall'apparecchio di controllo in quanto il lavoratore mobile esegue un lavoro diverso dalla guida, ovvero si trova in posizione di disponibilità, in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo.

In accordo con quanto stabilito con le linee guida diramate dalla Commissione Europea, nei casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella “ in congedo o recupero”.

Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo sopraindicato.

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.

(²) Come, ad esempio, nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate (autocarro c.d. piccolo o leggero) o avente una capienza inferiore ai 9 posti (minibus).



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

. . .

L'art. 9 del decreto legislativo n. 144/2008 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di tenere a bordo del veicolo il modulo stampato e quello di conservazione del modulo elettronico presso l'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Il conducente tenuto al rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, deve essere in grado di esibire, in occasione di qualsiasi controllo sulla strada, la documentazione relativa alle assenze sopraindicate per il periodo di tempo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85.

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 del C.d.S., il conducente che non è in grado di esibire il documento al momento del controllo, soggiace alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 144/2008.

Alla stessa sanzione è soggetta anche l'impresa che non conserva il modulo per il sopra indicato periodo di tempo (art. 9, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 144/2008).

Alle violazioni predette, sebbene non contenute nel Codice della Strada, si applicano le disposizioni del Titolo VI C.d.S. Inoltre, il lavoratore o l'impresa devono essere invitate ad esibire la documentazione mancante entro 30 giorni successivi, secondo le disposizioni dell'art. 180, comma 8, C.d.S. In caso di omessa esibizione si applicano le sanzioni di cui al medesimo comma 8 dell'art. 180 C.d.S.

Le violazioni delle predette disposizioni devono essere, inoltre, segnalate all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio rispetto alla sede dell'impresa, affinché possa compiere le opportune verifiche sulla regolarità dell'attività nei lavoratori mobili.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e ai Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Fiorilli

IL DIRETTORE GENERALE

Clara Ricozzi

**ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ SVOLTE A NORMA
DEL REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006
OPPURE
DELL'ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI EQUIPAGGI DI VEICOLI ADIBITI AL
TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA (AETS) (*)**

*Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'inizio dell'operazione di
trasporto*

*Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo
che devono essere conservate*

Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato

Parti da compilarsi a cura dell'impresa:

1. Nome dell'impresa: _____
2. Indirizzo, codice postale, città, paese: _____, _____, _____, _____
3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale): _____
4. Fax (compreso il prefisso internazionale): _____
5. E-mail: _____

Il/la sottoscritto/a:

6. Cognome e nome: _____
7. Posizione all'interno dell'impresa: _____

dichiara che il conducente:

8. Cognome e nome: _____
9. Data di nascita (giorno, mese, anno): _____
10. Numero di patente di guida oppure numero della carta d'identità oppure numero del passaporto:

11. che ha iniziato a lavorare nell'impresa il (giorno, mese, anno) _____

per il periodo

12. dal (ora-giorno-mese-anno) _____ - _____ - _____ - _____
13. al (ora-giorno-mese-anno) _____ - _____ - _____ - _____
14. era assente per malattia (*)
15. era in ferie (*)
16. era in congedo o in recupero (*)
17. era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE)
n. 561/2006 o dell'accordo AETS (*)
18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)
19. era disponibile (*)

20. luogo _____ data _____

Firma _____

21. Il/La sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato.

22. Luogo _____ Data _____

Firma del conducente _____

(1) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su Internet sul sito:

<http://ec.europa.eu>.

(2) Accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada

(*) Barrare solo una delle caselle.